



REGIONE DEL VENETO

**Accordo interistituzionale art. 15 L. 241/ 1990****ACCORDO PER LA GESTIONE TEMPORANEA DELL'INCUBATOIO ITTIOGENICO
SITO NEL COMUNE DI BARDOLINO (VR) IN LOCALITA' MEZZARIVA,
PASSEGGIATA RIVALUNGA N. 7.****Tra**

la Regione del Veneto, (in seguito per brevità denominata "Regione") con sede legale in Dorsoduro 3901 Palazzo Balbi, 30123 Venezia - C.F. 80007580279 e P. IVA 02392630279, in persona del Presidente, _____, domiciliato per la carica presso la sede legale, che interviene per la stipula del presente atto in forza della DGR n. ____ del ____ che approva il presente schema di Accordo;

E

la Provincia di Verona, con sede a Verona, via Franceschine n. 10, C.F. e P.IVA 00654810233 rappresentata da _____ il quale interviene per la stipula del presente atto in forza del provvedimento del _____ n. ____ in data _____, che ha approvato il presente schema di Accordo;

E

il Comune di Bardolino, con sede legale a Bardolino (VR), piazzetta San Gervasio n. 1 C.F. e P.IVA 00345090237, rappresentata da _____ il quale interviene per la stipula del presente atto in forza della in forza del provvedimento del _____ n. ____ in data _____, che ha approvato il presente schema di Accordo;

Successivamente indicati nel complesso come "Parti"

PREMESSO CHE

- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 ha ridefinito le funzioni spettanti alle province, trasformate in enti di Area Vasta, e distinto tra funzioni fondamentali, demandate alle province dalla stessa legge, e funzioni non fondamentali già esercitate dalle province, oggetto di riallocazione, con l'obiettivo di riordinare e ottimizzare le risorse e l'efficienza dei servizi, ridefinendo le competenze tra i diversi livelli di governo, senza aggravio della spesa pubblica (comma 96 dell'art 1);





REGIONE DEL VENETO



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 ha definito i criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali trasferite (art. 1, comma 92 dell'art. 1), nel rispetto dei principi sanciti dal legislatore statale all'art. 1 commi dall'85 al 97 e al comma 150 della L. 56/2014, per cui dall'attuazione della legge non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- in attuazione della Legge n. 56/2014 la Regione Veneto ha dettato le prime disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali con Legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015, demandando ad accordi tra la Regione, le singole Province e la Città metropolitana di Venezia la definizione di aspetti operativi (standard dei servizi, risorse umane, dotazione dei beni strumentali) (art. 9, comma 1) e affidando alla Giunta regionale il compito di adottare disegni di legge e provvedimenti amministrativi finalizzati al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative (art. 9, comma 8);
- il 26 novembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia che ha definito, in ottica di efficientamento, la cornice di riferimento per la stipula di accordi di settore tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia per la regolamentazione dell'esercizio delle funzioni conferite e la gestione delle correlate risorse umane, nonché per la definizione degli standard di servizio, ai sensi dell'art 9, comma 1, L.R. n. 19/2015;
- successivamente, è intervenuta la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, quale collegato alla legge di stabilità regionale 2017, la quale, con gli articoli da 1 a 6, ha definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, riallocando in capo alla Regione una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, tra cui le funzioni in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo;
- dette linee guida sono state attuate con la Legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 di riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, e conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della LR n. 25/2014, e con le DGR n. 1939 del 21 dicembre 2018 e n. 1079 del 30 luglio 2019;
- con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, è stato completato il modello organizzativo con riferimento esclusivamente alle sole materie di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, nonché adeguati gli schemi di concessione per la fruizione dei beni immobili e mobili funzionali al ridisegno della nuova ripartizione delle competenze e funzioni tra i diversi livelli di governo;
- con la nota prot. n. 359868 del 13.8.2019 della Regione Veneto relativa alla riorganizzazione delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, in attuazione della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30.7.2019, è stato avviato il processo di aggiornamento, chiedendo alle Province, di adeguare e aggiornare gli schemi di concessione, già trasmessi, confermando al fine di garantire la continuità operativa e minimizzare l'impatto all'utenza che la





fruizione degli spazi, sia regolamentata mediante l'utilizzo dell'istituto della cessione in uso gratuito degli spazi di proprietà provinciale a partire dal 1.10.2019;

- il Regolamento Regionale n. 2 del 09 agosto 2024, Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda, disciplina ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", l'attività di pesca nella sponda veneta del lago di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall'imbocco con il lago al ponte della ferrovia Milano-Venezia;
- la Regione, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico;
- il "Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto", Allegato A, alla DGR 917 del 6 agosto 2024, prevede al punto 7 - Piani di ripopolamento e al punto 8 - Attività ittiogenica, che l'attività ittiogenica sia realizzata dall'impianto ubicato in Comune di Bardolino, di proprietà della Provincia di Verona, al fine di utilizzare materiale reperito in loco per implementare e consolidare le popolazioni che per motivi conservazionisti e commerciali sono particolarmente importanti per il lago di Garda;
- considerando la struttura e la capacità produttiva dell'impianto e tenendo conto delle specie di interesse conservazionistico e commerciale da tutelare, è possibile prevedere di realizzare la seguente attività:
 - la produzione di almeno 4.000.000 di avannotti e di 5.000 esemplari giovanili di Coregone Lavarello (*Coregonus lavaretus*), in seguito alla fecondazione artificiale degli esemplari selvatici, catturati nelle principali aree di deposizione del litorale bresciano e veronese del lago di Garda. È stata presentata con nota prot. n. 306968 del 4 giugno 2026, in collaborazione con Regione Lombardia, la richiesta di autorizzazione all'immissione della specie ai sensi dell'art. 12, comma 4 del DPR n. 357/1997 e dell'art 13, comma 2, Legge n. 132/2016;
 - la produzione di Luccio Italico (*Esox cisalpinus*) di almeno 5.000 avannotti, specie che riveste interesse sia per la pesca professionale che per la pesca sportiva oltre che ai fini conservazionistici, e su cui è necessario porre l'attenzione affinché non ci sia ibridazione con la specie non autoctona (*Esox lucius*);
 - la produzione di larve e/o giovanili delle specie ittiche autoctone previste dal Piano di miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nelle Regione del Veneto" approvato con DGR n. 917 del 06/08/2024, nella fattispecie rappresentate dal Pesce persico (*Perca fluviatilis*), Cavedano (*Leuciscus cephalus*), Alborella (*Alburnus alburnus*), Tinca (*Tinca tinca*) e Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*);
 - relativamente al Carpione (*Salmo carpio*) l'attività ittiogenica andrà indirizzata alla eventuale produzione di un adeguato stock di riproduttori da adibire alla fecondazione artificiale. Per tale attività è necessario un forte coordinamento con la Regione Lombardia che dispone di uno stock di carpione, stabulato in cattività presso un impianto di piscicoltura. La





recente messa a punto di nuovi protocolli zootecnici specifici per questa specie, particolarmente rustica, potrebbe portare nei prossimi anni ad un rapido e significativo aumento delle immissioni.

- la Regione del Veneto, ed in particolare la Direzione Programmazione e Gestione ittica, Bonifica e Irrigazione, ha il compito di effettuare il coordinamento scientifico delle attività del centro ittiogenico e di fornire al gestore dell'impianto gli indirizzi per la gestione coerentemente con quanto previsto "Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto" al fine di perseguire un'attività ittiogenica funzionale alla pesca professionale, sportiva e alla biodiversità della fauna del lago;
- la Provincia di Verona, proprietaria dell'immobile, ha espresso (prot. n. 30619 del 17/06/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 273928 del 17/06/2022, e alla nota prot. n. 1397/0 del 21/06/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 278798 del 21/06/2022) l'interesse affinché il centro ittiogenico di Bardolino prosegua nell'attività di riproduzione delle specie tipiche autoctone del lago di Garda, anche al fine di evitare il degrado e l'abbandono delle strutture dell'impianto, funzionali alla salvaguardia del patrimonio ittico del lago;
- il Comune di Bardolino, con nota prot. regionale n. 241896 del 27/04/2026, ha presentato alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona, una manifestazione di interesse all'acquisizione dell'immobile adibito a centro ittiogenico a cui far precedere, nelle more della definizione del definitivo assetto giuridico, un regime gestionale provvisorio al fine di avviare le azioni necessarie all'operatività dell'incubatoio secondo una scala di interesse regionale contestualmente alla ricognizione dello stato di fatto dell'immobile rispetto alla sua caratteristica destinazione d'uso;

VISTI

- La legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto",
- Il Regolamento Regionale n. 2 del 09 agosto 2024, Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda;
- Il "Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto", Allegato A, alla DGR n. 917 del 6 agosto 2024;
- La DGR XXXX del XXXX, con la quale la Giunta regionale ha approvato il presente Schema di Accordo;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Bardolino, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione, nel rispetto dei compiti istituzionali, al fine di perseguire un'attività ittiogenica presso il Centro Ittiogenico di Bardolino funzionale alla pesca professionale, sportiva e alla biodiversità della fauna del lago di Garda;

TUTTO CIO' PREMESSO

Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Bardolino, riconoscendo l'importanza di una





collaborazione operativa volta all'operativa del centro ittigenico di Bardolino, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze.

CONVENGONO E STIPULANO

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 1

(Finalità e contenuti dell'intesa)

1. Con il presente Accordo le Parti, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, definiscono l'intesa e il comune interesse finalizzato all'avvio della gestione temporanea del Centro ittigenico di Bardolino (VR) da parte del Comune di Bardolino e, contestualmente, alla ricognizione dello stato di fatto dell'immobile.
2. Al Comune di Bardolino, la Regione del Veneto conferma la titolarità a svolgere in forma diretta o indiretta, le funzioni di Centro Ittigenico pubblico, riservando a sé stessa il compito di cui al successivo comma 3.
3. La Regione del Veneto, ed in particolare la sua Direzione incaricata della programmazione, coordinamento e gestione delle risorse ittiche, effettua il coordinamento scientifico delle attività del centro ittigenico e fornisce al gestore dell'impianto gli indirizzi per la gestione nel rispetto di quanto stabilito dal "Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto" approvato con DGR n. 917 del 6 agosto 2024, al fine di perseguire un'attività ittigenica funzionale alla pesca professionale, sportiva e alla biodiversità della fauna ittica del lago.

Art. 2

(Oggetto della gestione temporanea ad uso gratuito)

1. La Provincia di Verona, come sopra rappresentata, affida in gestione temporanea a titolo gratuito al Comune di Bardolino, e in regime di concessione amministrativa, l'immobile di proprietà provinciale sito in Comune di Bardolino (VR) in località Mezzariva, Passeggiata Rivalunga n. 7, costituita da -----.
2. La consistenza immobiliare è affidata in uso con gli annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, diritti, azioni o ragioni, usi e servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e viene ritenuta idonea all'uso pattuito.

Art. 3

(Identificazione catastale dell'immobile oggetto della gestione)

1. Agli effetti catastali, l'immobile oggetto della gestione, e di cui al precedente articolo 2, noto a tutte le Parti firmatarie del presente Accordo nella sua entità e condizione, fa parte dell'unità immobiliare urbana così censita:
Catasto Fabbricati del Comune di Bardolino (VR), foglio 1, particella 267, subalterno 3, categoria catastale D/7.
2. L'estensione e la consistenza dell'immobile corrisponde e viene evidenziata nella planimetria allegata al presente atto, denominate come **Allegato A**, costituente parte integrante e sostanziale.





Art. 4

(Destinazione degli immobili e divieto di sub concessione)

1. Il Comune si impegna a utilizzare l'immobile quale sede del Centro Ittiogenico e di ricerca, con esclusione di qualsivoglia altra destinazione, commerciale o abitativa, anche temporanea, e con il divieto di mutarne, anche solo in parte o solo temporaneamente la destinazione, nonché di sub concedere l'immobile, anche solo in parte o solo temporaneamente, per qualsiasi motivo.
2. Ai fini della gestione operativa delle fasi di riproduzione/ripopolamento, il Comune di Bardolino può avvalersi, tramite convenzione, di associazioni locali senza fine di lucro o affidare tali operazioni a soggetti terzi di comprovata esperienza.
3. Il Comune di Bardolino potrà altresì utilizzare temporaneamente l'immobile per lo svolgimento di attività, eventi, riunioni ed attività didattiche aventi finalità statutarie compatibili e coerenti con le funzioni di tutela ambientale di valorizzazione delle risorse ittiche proprie del Centro ittiogenico
4. Il Comune non dovrà utilizzare quanto affidato in gestione per lo svolgimento di attività incompatibili con la natura, le caratteristiche e la destinazione dell'immobile gestito ad uso gratuito o che siano in violazione a leggi e regolamenti vigenti, o che arrechino danno o pregiudizio alla proprietà o a terzi; inoltre, il Comune dovrà rispettare il divieto di depositare materiali altamente infiammabili.
5. Il Comune nell'uso dell'immobile dovrà osservare ogni prescrizione di legge e/o dei regolamenti delle competenti Autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione o altre conseguenze derivanti dall'inadempienza di tale suo obbligo.

Art. 5

(Durata, recesso, risoluzione della gestione)

1. La durata della presente Accordo viene stabilita in 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione, prorogabili di ulteriori sei mesi. Alla scadenza il presente atto si intenderà scaduto e risolto di diritto, senza necessità di comunicare disdetta alcuna.
2. Il presente Accordo si intenderà risolto di diritto per grave inadempimento e, con efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione della relativa contestazione e dichiarazione di revoca, qualora all'immobile venisse data destinazione diversa da quella suindicata all'articolo 4, o nel caso in cui il Comune si rendesse inadempiente anche ad una sola delle condizioni poste nel presente Accordo o per grave abuso in relazione al bene in gestione.
3. Le parti si impegnano a procedere di intesa alla revisione dell'Accordo, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative e di carattere innovativo o integrativo, ovvero migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.

Art. 6

(Oneri di utilizzo immobili e mobili)

1. Trattandosi di gestione temporanea a titolo gratuito, non è previsto il pagamento di alcun onere per l'utilizzo dei beni, salvo la refusione alla Provincia di Verona, da parte del Comune di Bardolino (VR), dell'imposta gravante sulla proprietà (IMU) ed il canone di concessione di derivazione idraulica del lago di Garda, afferenti al periodo di gestione dell'immobile allo stesso concesso.





Art. 7

(Interventi di manutenzione ordinaria e ricognizione dello stato delle strutture)

1. Il Comune provvederà a propria cura e spese previa condivisione con la Cabina di Regia di cui all'art. 9 esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire la funzionalità della struttura e lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, nonché alle verifiche sullo stato manutentivo dell'immobile e degli impianti finalizzate a rilevare eventuali criticità.
2. Il Comune effettuerà una ricognizione dello stato dell'immobile, degli impianti e della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, segnalando tempestivamente alla Provincia e agli Enti competenti le eventuali carenze strutturali, impiantistiche o normative riscontrate. Tale attività di verifica e segnalazione non comporta l'assunzione automatica da parte dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo dell'obbligo di eseguire interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento dell'immobile.

Art. 8

(Attività ittiogenica)

1. L'effettuazione dell'attività ittiogenica è condizionata dagli esiti delle verifiche di cui al precedente Articolo 7 la cui esecuzione sarà oggetto di un cronoprogramma da concordarsi con la Cabina di Regia di cui al successivo art. 9.
2. Nel corso della durata del presente accordo la collaborazione prevede l'attivazione della struttura con la realizzazione delle seguenti attività:
 - a. la produzione di almeno 4.000.000 di avannotti e di 5.000 esemplari giovanili di Coregone Lavarello (*Coregonus lavaretus*), in seguito alla fecondazione artificiale degli esemplari selvatici, catturati nelle principali aree di deposizione del litorale bresciano e veronese del lago di Garda. È stata presentata con nota prot. n. 306968 del 4 giugno 2026, in collaborazione con Regione Lombardia, la richiesta di autorizzazione all'immissione della specie ai sensi dell'art. 12, comma 4 del DPR n. 357/1997 e dell'art 13, comma 2, Legge n. 132/2016;
 - b. la produzione di Luccio Italico (*Esox cisalpinus*) di almeno 5.000 avannotti, specie che riveste interesse sia per la pesca professionale che per la pesca sportiva oltre che ai fini conservazionistici, e su cui è necessario porre l'attenzione affinché non ci sia ibridazione con la specie non autoctona (*Esox lucius*);
 - c. la produzione di larve e/o giovanili delle specie ittiche autoctone previste dal Piano di miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione del Veneto" approvato con DGR n. 917 del 06/08/2024, nella fattispecie rappresentate dal Pesce persico (*Perca fluviatilis*), Cavedano (*Leuciscus cephalus*), Alborella (*Alburnus alburnus*), Tinca (*Tinca tinca*) e Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*);
 - d. relativamente al Carpione (*Salmo carpio*) l'attività ittiogenica andrà indirizzata alla eventuale produzione di un adeguato stock di riproduttori da adibire alla fecondazione artificiale. Per tale attività è necessario un forte coordinamento con la Regione Lombardia che dispone di uno stock di carpione, stabulato in cattività presso un impianto di piscicoltura. La recente messa a punto di nuovi protocolli zootecnici specifici per questa specie, particolarmente rustica, potrebbe portare nei prossimi anni ad un rapido e significativo aumento delle immissioni.
3. La capacità riproduttiva dell'impianto e le specie di interesse conservazionistico e commerciale





REGIONE DEL VENETO



oggetto di riproduzione potranno essere modificate in seguito ad un confronto con la Regione del Veneto ed in particolare la Direzione Programmazione e Gestione ittica, Bonifica e Irrigazione, che effettua il coordinamento scientifico delle attività del centro ittiogenico e fornisce al gestore nel rispetto di quanto stabilito dal “Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto”.

4. I costi del funzionamento dell'immobile e così pure quelli per l'attività ittiogenica e di ricerca espletate all'interno del medesimo saranno interamente a carico del Comune di Bardolino, senza onere alcuno per la Provincia di Verona proprietaria.

Art. 9

(Cabina di Regia)

1. Al fine di promuovere l'attivazione dell'iniziativa prevista dal presente Accordo, nonché monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituita una Cabina di Regia composta da tre rappresentanti per ciascuno degli Enti sottoscrittori. La partecipazione ai lavori della Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza oneri ulteriori per le rispettive Amministrazioni.
2. La convocazione della Cabina di Regia potrà essere richiesta in qualsiasi momento e su istanza di ogni singolo partecipante.

Art. 10

(Oneri accessori)

1. Sono a carico del Comune di Bardolino gli oneri accessori relativi all'immobile concesso in uso, intendendosi per oneri accessori, fra gli altri, gli oneri di spesa collegati ad imposte o altre voci per la sua gestione, utilizzo ed amministrazione sempre nei limiti della concessione.
2. Il Comune di Bardolino si impegna ad intestare a proprio nome tutti i contratti di fornitura e somministrazione delle varie utenze tecnologiche asserventi l'immobile concesso in uso, quali quelle di corrente elettrica, telefonia, gas metano, riscaldamento, raffrescamento, ecc., stipulando i relativi contratti di fornitura, e a pagarne direttamente i consumi ai vari enti erogatori per tutta la durata del presente contratto, nonché ad intervenire per ogni incombente e necessità, di carattere ordinario, esonerando a tal riguardo la Provincia concedente.
3. E' altresì a carico del Comune concessionario ogni onere accessorio ed economico, oltre che di consumo e di manutenzione degli impianti tecnologici e dei rapporti con le società somministratrici.
4. Spetterà altresì al Comune concessionario l'onere di provvedere al pagamento delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, provvedere alle spese di pulizia dei locali, alla loro sorveglianza, ed allo spurgo delle fognature, nonché a tutte le altre spese di spettanza dell'utilizzatore dell'immobile, e quant'altro necessario per l'utilizzo, il normale funzionamento e godimento, nonché per la gestione dell'immobile, mantenendo lo stesso in stato di efficienza e di decoro.
5. Gli oneri di cui al presente articolo riguardano esclusivamente le spese di gestione corrente dell'immobile e non comprendono gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento strutturale o impiantistico, che restano disciplinati dall'articolo 11.





Art. 11

(Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria)

1. Il Comune di Bardolino assume esclusivamente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti, nonché quelli connessi alla custodia, vigilanza e corretta gestione del bene durante il periodo di utilizzo.
2. Il Comune provvederà alle verifiche periodiche sullo stato dell'immobile e degli impianti, segnalando tempestivamente alle Parti eventuali situazioni di degrado, guasto o pericolo che richiedano interventi eccedenti la manutenzione ordinaria.
3. Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo, di risanamento, di ristrutturazione e ogni altro intervento che ecceda la manutenzione ordinaria, la cui necessità dovesse emergere dall'attività di cui al comma 2, saranno oggetto di valutazione da parte della Cabina di Regia di cui all'art. 9, nell'ambito della quale saranno assunte le decisioni conseguenti.
4. Qualora, per ragioni di urgenza o per esigenze di continuità del servizio, il Comune intenda eseguire interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dal soggetto competente secondo la normativa vigente mediante specifico accordo che disciplini modalità di esecuzione, competenze e copertura finanziaria.
5. Resta fermo che il Comune non acquisisce alcun diritto al rimborso delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 12

(Migliorie, addizioni e innovazioni)

1. Al concessionario è fatto divieto di apportare modifiche, addizioni, innovazioni o miglioramenti al bene concesso in uso, senza il preventivo consenso scritto della Provincia concedente e con l'approvazione della Cabina di Regia
2. Tutte le addizioni e le migliorie che il Comune eventualmente eseguisse, al termine della concessione rimarranno, per patto espresso e di diritto, a beneficio della Provincia proprietaria, che non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna indennità o rimborso spese, ed ai quali il Comune vi rinuncia espressamente fin d'ora. Le stesse dovranno essere eseguite in conformità alle norme vigenti, senza alterare le strutture dell'immobile, nel rispetto delle disposizioni legislative, e ferma la previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte degli enti e delle autorità competenti.
3. In ogni caso, ogni nuova opera sull'immobile concesso in uso potrà essere realizzata solo dopo aver ricevuto una specifica autorizzazione in tal senso da parte della Provincia di Verona.
4. Le addizioni comunque realizzate dal concessionario, ove agevolmente asportabili, potranno eventualmente essere tolte dal concessionario, a propria cura e spese, al termine della concessione, qualora ciò possa avvenire senza arrecare alcun nocumento o compromissione all'immobile concesso in uso.

Art. 13

(Obblighi di custodia – Danni e responsabilità - Coperture assicurative)

1. Il Comune di Bardolino prende atto che con la sottoscrizione del presente contratto. Esso assume la figura di consegnataria dell'immobile oggetto di concessione, e di cui all'articolo 3, ai sensi delle leggi vigenti, con tutti gli obblighi che ne discendono. L'assunzione della custodia e della





REGIONE DEL VENETO



vigilanza dell'immobile non comporta il trasferimento al Comune degli obblighi in ordine alla manutenzione straordinaria, conservazione strutturale del bene e agli adeguamenti normativi, che restano in capo al soggetto competente e senza onere alcuno a carico della Provincia di Verona.

2. Parimenti il Comune di Bardolino è costituito custode del bene concesso in uso e si assume ogni responsabilità inerente al corretto suo utilizzo, impegnandosi altresì a mantenere completamente sollevata ed indenne la Provincia di Verona da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni diretti o indiretti a persone e cose in forza del suo utilizzo, nonché di ogni abuso commesso o loro trascuratezza, con particolare riferimento alla messa in atto di tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza del suo utilizzo da parte dei propri soci, collaboratori, dipendenti, di clienti, del pubblico e degli immobili attigui. In quanto tale, il concessionario risponderà in caso di perdita e/o deterioramento, anche se derivanti da incendio, qualora la perdita e/o il deterioramento siano derivati da causa imputabile ad esso e/o all'attività svolta.
3. Il Comune di Bardolino è responsabile sia verso la concedente che verso i terzi per ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei relativi impianti, e per i casi di incendio oltre che per ogni situazione dannosa.
4. Il Comune si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri soci, dipendenti e da tutte le persone che essa ammetterà temporaneamente nell'immobile. Si obbliga, inoltre, a tenere completamente sollevata ed indenne la Provincia di Verona da eventuali danni, anche a terzi, derivanti dall'uso dello stesso, delle apparecchiature e degli impianti tecnologici in esso installati (gas metano, acqua, energia elettrica, combustibile per riscaldamento), o successivamente installati, e dalla caduta di serramenti.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo d'intesa deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679/UE nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15. A tal fine, le Parti individuano e mettono in atto misure tecniche organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni.
2. I flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, realizzati in attuazione del presente protocollo d'intesa, verranno effettuati in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali dagli artt. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679/UE e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 15

(Proprietà dei risultati)

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito della presente convenzione – compresi quelli brevettabili – saranno utilizzati, divulgati, pubblicati





e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto, nelle riunioni della “Cabina di Regia” e comunque nel rispetto della normativa interna delle Parti e alla legislazione vigente in materia. Sono comunque fatti salvi i diritti morali dovuti agli autori e/o inventori.

Art. 16

(Aspetti sulla comunicazione)

1. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni. In caso di comunicazioni istituzionali agli organi di informazione dovrà essere concordato il contenuto delle notizie da divulgare condividendo preliminarmente il testo del comunicato stampa e le modalità di diffusione.
2. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.

Art. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente Protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18

(Oneri fiscali)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è a carico della Regione.

Art. 19

(Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi)

1. Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nelle attività convenzionali.
2. Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.
3. Ogni accesso alla struttura dovrà avvenire solo da parte di soci iscritti alla società eventualmente convenzionate con il comune di Bardolino e/o a ditte affidatarie, così come stabilito nel precedente art. 4 punto 1, finalizzato all'espletamento delle attività ittogeniche. Il Comune autorizza tali accessi sotto la propria responsabilità e assicura il rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle norme vigenti in materia di sicurezza.
4. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.





REGIONE DEL VENETO



Art. 20
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo.

Art. 21
(Norme finali)

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e a quanto previsto dalla normativa in materia, alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i nonché alle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

